

LE NOTIZIE TECNICHE



I.R.

TECNICO-ECONOMICO E CAA

- PSR: nuovo bando aperto per 97 milioni
- Selezione mobile delle sementi presso le aziende agricole
- OCM Vino: investimenti per le cantine
- PAC e PSR 2018: pagati gli acconti
- PAC 2019: esentate dall'antimafia le aziende con meno di 25 mila euro
- Aumento degli aiuti de minimis per le aziende agricole
- Agricoltura biologica: restrizioni all'uso del rame
- Canapa: presentato il primo disciplinare sulle infiorescenze
- Imprenditore agricolo professionale e società di persone
- Etichettatura di provenienza dei vini varietali
- Aviarìa: territorio veronese a sud dell'A4 tra quelli ad alto rischio
- Aviarìa: pubblicato il regolamento esecutivo per il rimborso dei danni indiretti
- BdN e allevamenti di tipo "familiare": alcune precisazioni
- Assicurazioni: bando 2018
- Agriturismo: classificazione strutture agrituristiche e targa di riconoscimento
- PAC 2019 con poche novità

AMBIENTE E SICUREZZA

- Divieti di spandimento nella stagione autunno-vernina
- Decreto semplificazioni: abolizione del SISTRI
- Bando ISI: confermati per il 2019 gli incentivi per le imprese agricole

LAVORO E PREVIDENZA


- Assunzioni under 35: sgravi fino a 3 mila euro l'anno
- Incentivi alle imprese agricole per l'assunzione di manodopera femminile
- Lavoro nero: si rischia la doppia sanzione
- Perequazione delle pensioni

FISCALE

- Fattura elettronica: dal 1° gennaio si parte

1

PSR: nuovo bando aperto per 97 milioni



Irrigazione, insediamento dei giovani, investimenti per la montagna, agricoltura sociale tra gli interventi finanziati.

È stato pubblicato a fine dicembre il bando per la presentazione delle domande di aiuto relative al Programma di Sviluppo Rurale per un importo complessivo di 97 milioni di euro. Come abbiamo già scritto, le novità più significative riguardano l'attivazione del sostegno agli investimenti per il risparmio irriguo e ai servizi di consulenza aziendale. Torna anche il "Pacchetto giovani" per l'insediamento dei giovani agricoltori e il sostegno degli investimenti in aree di montagna. Inoltre sono attivati gli interventi destinati all'attuazione di progetti di cooperazione finalizzati alle filiere corte, alle filiere per l'approvvigionamento di biomasse e per la diffusione dell'agricoltura sociale.

Una delle misure più attese dalle aziende agricole è quella relativa agli investimenti irrigui finalizzati al risparmio della risorsa idrica. L'importo messo a disposizione della Regione Veneto per i suddetti interventi è di 26,5 milioni di euro.

La misura del Psr finanzia l'adozione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde, nonché la realizzazione di invasi aziendali per l'accumulo delle acque meteoriche a fini irrigui. In particolare saranno ammissibili le operazioni che prevedono la realizzazione di interventi di riconversione degli impianti di irrigazione esistenti (es. da irrigazione per scorrimento a impianti pluvirrigui, a impianti per irrigazione localizzata del tipo a goccia, a impianti di microirrigazione per aspersione), di ammodernamento

degli impianti nell'ambito dei sistemi afferenti alla medesima categoria (aspersione, irrigazione localizzata, microirrigazione) e classe di efficienza. Inoltre saranno ammessi interventi per la realizzazione di invasi aziendali, per la raccolta delle acque meteoriche e relativi impianti di distribuzione di carattere esclusivamente aziendale. Infine potranno essere finanziati strumenti per la gestione degli impianti, la misurazione, il telecontrollo e l'automatizzazione. Sono esclusi dalla misura i vigneti.

Gli investimenti, come detto, devono sempre assicurare un risparmio idrico misurabile. Esso è compreso tra il 5 al 25% in base al tipo di

intervento qualora ci si trovi in aree dove i corpi idrici superficiali sono considerati "in buone condizioni" dal piano di bacino idrografico. È invece previsto un risparmio minimo del 50% se l'investimento viene realizzato in un'area con corpi idrici "in condizioni non buone". Le aziende interessate a tali investimenti e alla presentazione della domanda di aiuto possono rivolgersi agli uffici provinciali di Confagricoltura.

Nella tabella che segue sono riportati gli interventi che verranno aperti, i finanziamenti disponibili e i termini per la presentazione delle domande.

TIPO DI INTERVENTO	TOTALE (milioni di euro)	TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (dalla pubblicazione)
2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende	10,00	90gg
4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda - risparmio risorsa idrica	26,5	105gg
4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda - montagna	6,00	105gg
4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda	18,00	90gg
4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	20,00	90gg
6.1.1 Insediamenti di giovani agricoltori	13,00	90gg
6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole	1,5	90gg
16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte	0,5	120gg
16.6.1 Sostegno alle filiere per l'approvvigionamento di biomasse nel settore alimentare, energetico e per i processi industriali	0,5	120gg
16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche	1,00	120gg
TOTALE	97	

2

Selezione mobile delle sementi presso le aziende agricole

È stato pubblicato il Decreto Mipaaf del 3 agosto 2018 inerente i requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali.

La novità saliente introdotta è relativa a un inquadramento puntuale di quelle "ditte che effettuano la lavorazione, la selezione, la concia e confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi con l'impiego di selezionatori mobili, direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata".

Nello specifico, quindi, tra i requisiti di professionalità per il rilascio delle autorizzazioni vengono integrati anche quelli di coloro i quali effettuano la lavorazione, la selezione, la concia e confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi con l'impiego di attrezzature di selezione mobile; operatori che solo recentemente si sono affacciati nel panorama agricolo nazionale, ma che sono sempre più diffusi tra i fornitori di servizi di pulizia della granella del raccolto direttamente presso le aziende agricole.

Nel D.M. viene disposto che i selezionatori mobili, dopo aver ottenuto l'autorizzazione, comunichino, almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio di ogni attività presso l'azienda agricola, il dettaglio delle operazioni che intendono effettuare al Servizio Fitosanitario regionale che ha rilasciato l'autorizzazione, a quello competente per territorio dove si trova l'azienda agricola e agli uffici territoriale dell'ICQRF.



Nello specifico i selezionatori mobili dovranno comunicare:

- il nominativo delle aziende agricole, l'ubicazione degli appezzamenti e le date di presenza nelle singole aziende agricole dove sarà effettuata la prestazione;
- la specie, la varietà e i quantitativi di semente da lavorare presso l'agricoltore;
- le superfici aziendali oggetto di reimpiego della semente, dichiarate dall'azienda agricola;
- eventuali trattamenti fitosanitari da effettuare sulle sementi.

OCM Vino: investimenti per le cantine. Bando aperto da gennaio 2019



Nel mese di gennaio 2019 è prevista la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto del bando per sostenere gli investimenti nelle aziende vitivinicole annualità 2019.

L'importo a bando sarà di € 9,2 milioni equamente ripartito tra aziende agricole e agroindustriali. L'importo massimo di spesa per le imprese agricole sarà di € 200 mila e non si tiene conto del tetto di spesa di € 600 mila con il PSR degli ultimi 4 anni. Per le aziende industriali l'importo massimo di spesa sarà di € 500 mila.

La misura, per le aziende vitivinicole, prevede l'erogazione di un aiuto agli investimenti, corrisposto sotto forma di contributo in conto capitale, per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione.

Ai fini del bando sono ammissibili le spese sostenute per:

1. Acquisto di botti in legno ivi comprese le barriques, per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG) e attrezzature per lo stoccaggio, fermentazione, spumantizzazione dei vini (cisterne, fermentini, autoclavi)
2. Acquisto attrezzature per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli, comprese le relative componenti impiantistiche necessarie per garantirne l'utilizzo, atte a svolgere le seguenti ope-

razioni: pigiatura/ diraspatura; pressatura; filtrazione/ centrifugazione/flottazione; concentrazione/arricchimento; stabilizzazione; - refrigerazione; trasporto materie prime, prodotti e sottoprodotti: pompe, nastri, coclee; dosaggio di elementi (O₂, SO₂, ecc); imbottigliamento; confezionamento;

- automazione magazzino; appassimento uve;
3. Acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico - fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni.
 4. Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali ed extra-aziendali: acquisto di attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli, nel limite massimo di spesa di 600 €/mq.
 5. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a: gestione aziendale, controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto, sviluppo di reti di informazione e comunicazione, commercializzazione delle produzioni.

Il bando dovrebbe rimanere aperto per 45 giorni dalla data di pubblicazione. Le aziende interessate possono rivolgersi agli uffici delle sedi provinciali di Confagricoltura per la presentazione delle domande.

3

PAC e PSR 2018: pagati gli acconti e i primi saldi

Nel mese di novembre Avepa ha avviato il pagamento dell'acconto relativo alla domanda Unica 2018 nella misura del 60% dell'importo previsto. I "piccoli agricoltori" hanno ricevuto un unico pagamento a



saldo nel mese di dicembre. Sarebbe intenzione dell'Agenzia iniziare la liquidazione dei saldi delle aziende che hanno ricevuto l'acconto quanto prima, probabilmente da gennaio 2019. I pagamenti considerano il valore dei titoli Pac e del greening per le domande in regime ordinario. In seconda battuta verranno pagati gli aiuti alle ditte che hanno richiesto il premio specifico come giovane agricoltore e le ditte con prati-pascoli. Come sempre i pagamenti delle domande assoggettate a controllo risultano sospesi e anche i premi accoppiati verranno pagati successivamente.

Per le domande a superficie del PSR sono state liquidati gli acconti per le seguenti misure: 13 (Indennità compensative in zona montana); 10.1.3 (Gestione attiva di infrastrutture verdi come siepi e boschetti). Inoltre sono in fase di erogazione le misure: 10.1.4 (Gestione sostenibile dei prati e dei pascoli); 10.1.7 (Biodiversità); 11 (Agricoltura Biologica). Per le misure del PSr l'acconto è pari al 65% dell'aiuto annuale.

PAC 2019: esentate dall'antimafia le aziende con meno di 25 mila euro

Nel "Decreto Sicurezza", approvato nei giorni scorsi, è stata introdotta la proroga al 31 dicembre 2019 dell'esonero dalla presentazione del certificato antimafia per le aziende agricole che detengono titoli Pac fino 25.000 euro.

Un sospiro di sollievo per le imprese agricole che senza questo intervento dal 1° gennaio 2019 avrebbero avuto l'obbligo di presentazione della documentazione antimafia per le domande di aiuto di importo superiore a 5.000 euro, con il conseguente rischio di aggravati burocratici e di forti rallentamenti nei pagamenti degli aiuti comunitari. Per le concessioni di terreni demaniali, che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, sussiste l'obbligo generalizzato di acquisire la documentazione in parola a prescindere dal valore complessivo della domanda di aiuto.



Aumento degli aiuti de minimis per le aziende agricole

4 Sulla Gazzetta ufficiale europea del 26 novembre è stata pubblicata la modifica del regolamento 1408 del 2013 che regola il funzionamento del regime "de minimis" per l'agricoltura.

La Commissione europea ha infatti deciso di innalzare il tetto degli aiuti "de minimis" che uno Stato membro può concedere alle aziende agricole. Il massimale dell'aiuto concesso ad ogni singola impresa è elevato quindi da 15mila a 20mila euro, con un limite nazionale complessivo di aiuti che per l'Italia è di 679,7 milioni di euro. Inoltre, di fronte alle necessità espresse da alcuni Stati membri, la Commissione Ue, a determinate condizioni, consente un aumento sia dell'aiuto per

azienda, che può essere portato fino a 25mila euro, sia del limite nazionale degli aiuti, che per l'Italia passa ad un totale di 815,6 milioni di euro. In questo caso però gli Stati membri non possono concedere più del 50% dell'importo ad un unico settore produttivo. Inoltre, dovrebbero creare un registro centrale degli aiuti concessi. Il regime de minimis ha dimostrato di essere particolarmente utile in tempi di crisi in quanto permette una reazione veloce per aiutare gli agricoltori a superare emergenze. Inoltre, fissando gli importi massimi degli aiuti che uno Stato membro può concedere e i limiti dei contributi per settore, si eviteranno eventuali distorsioni di mercato.



Agricoltura biologica: restrizioni sull'uso del rame

L'Unione Europea ha approvato lo scorso 27 novembre la proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'uso dei composti rameici in agricoltura. Il nuovo regolamento riduce a circa 4 kg, contro gli attuali 6 kg, la quantità massima di prodotti fitosanitari a base di rame utilizzabili annualmente per ettaro, per un totale di massimo 28 kg l'ettaro in sette anni, con la possibilità di ridurre o aumentare l'impiego secondo le annate. Il regolamento introduce inoltre per gli Stati membri la possibilità di vietare la flessibilità nei sette anni.

Agrinsieme, il coordinamento di Confagricoltura, Cia, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, ha espresso parere contrario alla decisione dell'Unione Europea che non va nella direzione di una maggiore salubrità degli alimenti, ma costringe l'agricoltura, in particolare quella biologica e integrata, a una minore difesa delle colture. Si tratta infatti di una decisione estremamente dannosa per le colture mediterranee, come la vite e l'ortofrutta, per le quali l'uso dei composti rameici è centrale in funzione della lotta alle patologie fungine e batteriche.

Agrinsieme è intervenuto sul tema con numerose sollecitazioni richiedendo fra l'altro che la riduzione fosse modulata tenendo conto delle differenze a livello di fasce climatiche e ribadendo la propria disponibilità a collaborare con i ministeri competenti, il mondo scientifico e altri stakeholders, per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni



strutturali di medio periodo, come la ricerca di prodotti alternativi o integrativi al rame, e la costituzione e il rilascio di varietà tolleranti o resistenti alle malattie fungine.

Il regolamento entrerà in vigore e sarà applicabile a partire dal 1° febbraio 2019.

Canapa: presentato il primo disciplinare sulle infiorescenze

Debutta il disciplinare di produzione delle infiorescenze di canapa Made in Italy.

L'occasione è stata il Canapa Forum 2018 di Milano, dove Confagricoltura, insieme a Cia e Federcanapa, ha presentato il primo disciplinare in materia: un documento congiunto di fondamentale importanza per la regolamentazione e la valorizzazione della produzione di canapa, che mira a stabilire criteri comuni di qualità nella coltivazione, raccolta e conservazione delle infiorescenze di canapa, tra quelle ammesse nel catalogo europeo delle varietà con THC inferiore a 0,2%.

Insieme al disciplinare da mettere a disposizione delle imprese, frutto di mesi di lavoro, Confagricoltura, Cia, e Federcanapa hanno mostrato il marchio "Fiore di canapa italiano" che identificherà la produzione tricolore, mettendo al centro la qualità e la tracciabilità per la filiera di produzione e trasformazione.

Confagricoltura con l'occasione ha ribadito la necessità sempre più urgente di un intervento coordinato tra le varie amministrazioni interessate alla materia, al fine di fornire indicazioni omogenee e rispondenti il più possibile agli obiettivi della legge, che siano in grado da una parte di regolamentare il mercato delle infiorescenze di canapa, inquadrandole in una cornice giuridica definita e rispettosa delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della salute del consumatore, e dall'altra di non creare inutili ostacoli ad un settore che ha forti potenzialità.



Imprenditore Agricolo Professionale e società di persone

La Regione Veneto, sulla base di un recente chiarimento del Ministero delle politiche agricole, ha adeguato le disposizioni regionali relative alla qualifica di I.A.P. delle società agricole, accogliendo la possibilità che un agricoltore in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (perciò iscritto all'Inps come I.A.P. o come Coltivatore diretto) possa apportare il medesimo titolo a più società di persone

(es. società semplice), ovviamente qualora sia socio delle stesse. Finora, non solo nel Veneto, l'interpretazione della norma nazionale (d.lgs n. 99/2004) era stata restrittiva, per cui un agricoltore con la qualifica di I.A.P. poteva apportare il titolo ad una sola società. Permane il vincolo per le società di capitali, per le quali un amministratore può apportare la qualifica ad una sola società.

Etichettatura di provenienza dei vini varietali

La Commissione Europea ha chiarito alcuni aspetti in merito alle diciture facoltative da inserire nelle etichette dei vini con riferimento alla possibilità, per i produttori di prodotti vitivinicoli che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta, di riportare sull'etichetta l'informazione "vino varietale" unitamente al nome del paese. Il primo testo legislativo (atto delegato del Reg. UE 607/2009) sembrava infatti aprire alla possibilità per i vini ottenuti da varietà internazionali di indicare in etichetta solo il Paese nel quale avviene la trasformazione in vino, ma non quello di origine delle uve. La rettifica adottata nei giorni scorsi chiarisce invece che l'indicazione di origine che accompagna i vini cosiddetti "varietali", ovvero quelli slegati dal territorio e prodotti con vitigni a diffusione internazionale, come lo Chardonnay o il Merlot, dovrà contenere non solo le informazioni relative al luogo dove è avvenuta la trasformazione ma anche il luogo di origine dell'uva. La revisione e la rettifica riguardano solo i vini varietali, esclusi quindi i doc e gli IGT che sono per definizione territoriali.



BdN e allevamenti di suini di tipo "familiare": alcune precisazioni

È stata abrogata la norma che esonerava gli allevamenti di suini con un solo capo dalla registrazione presso la Banca dati Nazionale. Sull'argomento il Ministero della Salute ha recentemente chiarito



che gli allevamenti di suini con un solo capo rientrano a tutti gli effetti nella definizione di "allevamento familiare" ovvero si tratta di allevamenti che possono ospitare sino a 4 animali da ingrasso ma che non movimentano animali verso altri allevamenti. Inoltre in tali allevamenti gli animali sono allevati senza finalità commerciale e solo per autoconsumo.

In virtù di questo chiarimento, a partire dal 28 novembre scorso, agli allevamenti con un solo capo non è più consentita la vendita di suini a privati ma unicamente verso altri allevamenti registrati o verso macelli.

Per i privati è comunque possibile acquistare un suino per la macellazione immediata comunicando all'allevatore il codice del macello di destinazione.

In conseguenza di questa precisazione si evince che a partire dal 28 novembre scorso è vietata altresì la registrazione dell'uscita per vendita di un suino in autoconsumo.



Aviaria: territorio veronese a sud dell'A4 tra quelli ad alto rischio

La Giunta regionale del Veneto ha deciso di inserire il territorio della provincia di Verona situato a sud dell'autostrada A4 tra le zone ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria. La decisione è stata presa alla luce di uno studio commissionato dalla Direzione Prevenzione all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie sull'applicazione delle misure di riduzione del rischio e biosicurezza negli allevamenti avicoli del Veneto, che ha indicato, tra l'altro, la situazione di rischio presente in quest'area. Nell'area del veronese inserita in quelle a più alto rischio andranno applicate le misure già introdotte altrove dall'11 maggio 2016. Tra queste, in particolare, il divieto di costruzione di nuovi allevamenti di pollame all'aperto (compresa la riconversione di strutture preesistenti ad allevamenti all'aperto); la garanzia da parte degli allevamenti preesistenti che detengono pollame all'aperto (compresi quelli biologici) della possibilità di poter tenere al chiuso i propri animali in caso di necessità legata alla situazione epidemiologica e nei periodi a rischio; il divieto di allevamento promiscuo (nella stessa struttura) di anatidi e di altre specie di pollame. L'individuazione di questa zona a rischio sarà sottoposta alle rivalutazioni e revisioni adottate a seguito dell'evoluzione epidemiologica della situazione nazionale e internazionale della malattia.

7

Aviaria: pubblicato il regolamento esecutivo per il rimborso dei danni indiretti

È stato pubblicato il regolamento di esecuzione per il rimborso dei danni indiretti causati dall'epidemia di influenza aviaria, che ha colpito l'Italia tra il 2016 e il 2017. I fondi in arrivo dall'Unione Europea ammontano a 11,1 milioni di euro, e coprono i focolai ad alta patogenicità (sottotipi H5 e H7) rilevati e notificati nel periodo compreso tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017, mentre una quota paritaria è stata stanziata dal governo italiano tramite il Fondo per l'emergenza avicola. Il limite massimo entro il quale erogare gli aiuti è fissato al 30 settembre del 2019, ma la procedura si preannuncia complessa. Per attivare gli interventi infatti le regioni interessate dovranno innanzitutto individuare i territori interessati, e subito dopo gli interventi ammissibili all'aiuto. A quel punto il ministero per le Politiche Agricole dichiarerà l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento, indicando ufficialmente i territori danneggiati che beneficeranno dell'aiuto. Si prevede che le domande verranno presentate entro il mese di marzo 2019, mentre i fondi dovranno essere erogati per forza entro il 30 settembre 2019, se si vorrà beneficiare degli aiuti comunitari.

Assicurazioni: bando 2018

Il Mipaaf ha pubblicato il bando annuale per la raccolta delle domande di contributo per le assicurazioni dei prodotti vegetali, relative all'annualità 2018. Si tratta del terzo fondamentale tassello che è necessario per gestire la misura di aiuto a favore degli agricoltori italiani che scelgono la strada della copertura dei rischi tramite contratti assicurativi, la cui spesa è cofinanziata al 70% con i fondi del Piano di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (Psm).

La dotazione finanziaria prevista per l'avviso pubblico è pari a 300 milioni di euro, di cui 165 a valere sui fondi nazionali e 135 a carico del Fears. Se la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a far fronte alle proposte presentate, l'Autorità di gestione, con successivo provvedimento, potrà incrementare le risorse disponibili.

I termini per la presentazione delle domande sono fissati al 30 giugno 2019 per quella di sostegno (l'istanza preliminare) e al 30 settembre 2019 per la domanda di pagamento. La stipula della polizza deve



essere effettuata entro le scadenze, diverse per tipologia di coltura, e comunque successivamente al 1° novembre 2017 e non oltre il 31 ottobre 2018.

Agriturismo: classificazione strutture agrituristiche e targa di riconoscimento

8



Il 12 ottobre scorso è stata pubblicata la DGR 1423 della Regione Veneto riguardante la classificazione delle aziende agrituristiche con alloggio (camere, appartamenti e agricampeggi).

La DGR contiene i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche e la tabella per il calcolo della categoria di appartenenza ovvero dei "girasoli" (equivalenti delle stelle per gli hotel) che ciascuna azienda dovrà auto-attribuirsi.

Inoltre contiene le specifiche per l'adeguamento della targa di riconoscimento obbligatoria da esporre in tutti gli agriturismi del Veneto. Per quanto concerne la classificazione, questa si applica esclusivamente alle aziende agrituristiche con alloggio (camere, appartamenti e agricampeggio) mentre le aziende che svolgono solo attività di ristorazione e/o spuntini sono tenute solamente all'adeguamento della cartellonistica di riconoscimento tramite presentazione di apposita domanda.

La domanda di classificazione, così come la richiesta di targa di riconoscimento, dovranno obbligatoriamente essere presentate dalle aziende tramite PEC alla Provincia/Città Metropolitana competente. Le imprese già attive come agriturismo hanno tempo 180 giorni per presentare domanda di classificazione (ovvero entro il 10 Aprile 2019). Dalla presentazione della domanda, le aziende avranno poi ulteriori 60 giorni per esporre la targa di riconoscimento che dovrà rispettare rigorosamente le direttive ministeriali in materia e riportare i loghi ministeriali, regionali e di Agriturismo Italia.

Al fine di adeguarsi alla nuova normativa, invitiamo tutte le imprese agrituristiche associate a rivolgersi agli uffici provinciali di Confagricoltura, presso i quali potranno trovare assistenza per presentare le domande e per la realizzazione delle targa di riconoscimento.

Si precisa che classificazione e targa di riconoscimento sono obblighi di legge e pertanto suscettibili di controllo e sanzioni.

PAC 2019 con poche novità

PREPARIAMOCI BENE E PER TEMPO

È iniziata da parte delle aziende agricole la messa a punto dei piani colturali per la campagna 2019. Come di consueto forniamo quindi alcune indicazioni sulle norme da rispettare, utili per non sbagliare la programmazione degli investimenti e per prepararsi nel miglior modo possibile alla presentazione della domanda Pac del 2019 il cui termine è il 15 maggio. Considerata la complessità della materia l'esposizione che segue non è da considerarsi completa di tutti gli elementi che attualmente compongono la norme sull'applicazione della Pac nel nostro Paese. Perciò eventuali scelte non rispondenti alle linee generali comunemente indicate vanno sempre verificate con gli esperti di Confagricoltura o del Caa delle Venezie.

Va anzitutto detto che il 2019 riserva meno novità rispetto al 2018, anno in cui è entrato in vigore il Regolamento Omnibus (Reg. UE 2393/2017), che ha rappresentato una sorta di revisione a medio termine della Pac 2014-2020. Tuttavia va messa in conto una diminuzione del valore dei titoli per effetto della convergenza e dell'incremento di alcuni aiuti accoppiati stabilito con il decreto ministeriale n. 7839 del 9 agosto 2018. Tale disposizione ha infatti modificato il plafond dei pagamenti diretti a partire dal 1° gennaio 2019. In particolare il pagamento accoppiato aumenta dall'12% al 12,92%, passando perciò da 456 a 490 milioni di euro al fine di aumentare l'aiuto per le bietole, il riso e il grano duro. Conseguentemente si riducono di 34 milioni le risorse destinate all'aiuto di base e al greening.

Di seguito prendiamo in considerazione vari aspetti delle norme che regolano l'accesso agli aiuti Pac.

AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

L'esistenza del requisito di agricoltore attivo in capo al soggetto richiedente costituisce condizione necessaria per l'ottenimento degli aiuti comunitari. Sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che soddisfano almeno una delle fattispecie riportate di seguito.

1. Soggetti che hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per l'ammontare massimo di € 5.000 per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e € 1.250 negli altri casi.
2. Gli agricoltori che dimostrano uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri; b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice Ateco 01), con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'ultimo anno disponibile e comunque non oltre due anni fiscali precedenti la presentazione della domanda unica, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

Con riferimento alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, si precisa che l'art. 11 del decreto legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, ha previsto l'esenzione della presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cd. comunicazione polivalente) per tutte le aziende agricole con volume d'affari non superiore a 7.000 euro. Per tali aziende, se da una parte non sussiste più l'obbligo di presentare né la dichiarazione annuale IVA né la comunicazione polivalente, dall'altra sussiste l'obbligo, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali. Probabilmente - sulla base di una disposizione di Agea che è ancora in fase di definizione - le aziende che intendono avvalersi dell'esenzione sopra citata, per soddisfare il requisito di agricoltore in attività, dovranno depositare idonea documentazione presso l'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale, consistente in una dichiarazione di esenzione dagli obblighi relativi la dichiarazione Iva o la comunicazione e la documentazione fiscale (fatture) relativa all'attività agricola di produzione e/o mantenimento delle superficie.



RISERVA NAZIONALE

I titoli PAC si possono richiedere anche dalla riserva nazionale. In via prioritaria accedono alla riserva i giovani agricoltori, i nuovi agricoltori e gli agricoltori che ottengono ragione a seguito di provvedimenti giudiziari (fattispecie A, B, F) per i quali sono garantite le risorse finanziarie necessarie. A seguire accedono gli agricoltori che gestiscono superfici agricole situate in aree soggette a possibili rischi di abbandono (programmi di ristrutturazione e sviluppo zone di montagna) oppure superfici agricole situate in zone con svantaggi specifici (fattispecie C e D). In questi casi l'accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie e, qualora le risorse disponibili non risultassero sufficienti per soddisfare tutte le richieste, Agea è autorizzata ad effettuare un taglio del valore dei titoli nel limite massimo dell'1,5%. Rimane per ultima la fattispecie E, relativa alle situazioni di difficoltà (assegnazione di titoli a seguito di cause di forza maggiore).

TRASFERIMENTO DEI TITOLI

L'agricoltore può decidere di trasferire, insieme alla terra, anche i propri titoli. Ma può anche trasferire i soli titoli senza terra cedendoli in via definitiva oppure affittandoli. Per l'affitto di soli titoli senza terra, è prevista una decurtazione definitiva pari al 30% del valore dei titoli. I titoli non utilizzati per due anni consecutivi sono assorbiti dalla riserva. Ricordiamo che non si possono cedere i titoli se si hanno posizioni debitorie verso l'organismo pagatore e chi li riceve deve essere un agricoltore attivo, a parte i casi di successione. Il piccolo agricoltore deve prima recedere dal regime dei piccoli agricoltori e poi operare il trasferimento dei titoli. Tali operazioni devono essere effettuate entro il 15 maggio 2019.

IL GREENING

Ricordiamo che il greening consiste nell'ottemperanza di tre obblighi: la diversificazione, la presenza di aree di interesse ecologico (EFA) e la conservazione dei prati. Le aziende biologiche, comprese quelle in conversione) sono considerate greening ipso facto, cioè esenti dagli obblighi greening. Tale esenzione vale solo per le unità aziendali condotte in biologico.

■ L'obbligo della **diversificazione** prevede la presenza di almeno due colture nelle aziende con superficie a seminativo compreso tra 10 e 30 ha (la prima coltura non può essere superiore al 75% della superficie totale a seminativo) e la presenza di almeno tre colture nelle aziende con superficie a seminativo maggiore di 30 ha. La prima coltura non può essere superiore al 75% della superficie totale a seminativo e le due colture principali assieme non possono superare il 95%.

In presenza di più colture in un anno sullo stesso terreno, il periodo da considerare è la parte più significativa del ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale (art. 40, Reg. 639/2014). Periodo da considerare ai fini delle quote delle diverse colture: compreso tra il 1° aprile e il 9 giugno dell'anno di presentazione della domanda.

Sono escluse dall'obbligo di diversificazione, le aziende in cui:

- i seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante da foraggio, investiti a colture leguminose

(es. medica e soia), costituiti da terreni lasciati a riposo, o combinazione di tali impieghi;

- la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso) o per una parte significativa del ciclo colturale, o combinazione di tali impieghi.

AREE DI INTERESSE ECOLOGICO

- terreni lasciati a riposo,
- terrazze,
- elementi caratteristici del paesaggio: 1) siepi, fasce alberate, alberi in filari; 2) alberi isolati; 3) boschetti nel campo; 4) stagni; 5) fossati; 6) muretti di pietra tradizionali;
- Fasce tampone e bordi di campi;
- Ettari agroforestali;
- Ettari agroforestali;
- asce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi;
- Bosco ceduo a rotazione rapida;
- Superfici imboschite con i PSR;
- Superfici con colture intercalari o copertura vegetale (NO Italia);
- Colture azotofissatrici;
- Superfici investite con *Miscanthus*;
- Superfici investite con *Silphium perfoliatum*;
- Terreni lasciati a riposo con piante mellifere.

Nota bene: ad eccezione delle superfici dell'azienda, lettere g), h), k) ed l), l'area di interesse ecologico è situata sui seminativi dell'azienda. Nel caso di superfici, lettere c) e d), l'area di interesse ecologico può essere adiacente ai seminativi dell'azienda.

Tabella 1

■ All'obbligo delle **aree di interesse ecologico (EFA)**, sono soggette le aziende con superficie a seminativo superiore a 15 ettari nella percentuale del 5%.

Le aree di interesse ecologico sono riportate nella *tabella 1*.

Sono escluse dall'obbligo di costituzione di aree di interesse ecologico le aziende in cui:

- i seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di

ELENCO DELLE SPECIE AZOTOFISSATRICI

Arachide (*Arachis hypogaea* L.)
 Cece (*Cicer arietinum* L.)
 Cicerchia (*Lathyrus sativus* L.)
 Erba medica e Luppolina (*Medicago* sp.)
 Fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)
 Fagiolo dall'occhio (*Vigna unguiculata* L.)
 Fagiolo d'Egitto (*Dolichos lablab* L.)
 Fagiolo di Lima (*Phaseolus lunatus* L.)
 Fava, favino e favetta (*Vicia faba* L.)
 Fieno greco (*Trigonella foenum-graecum* L.)
 Ginestrino (*Lotus corniculatus* L.)
 Lenticchia (*Lens culinaris* Medik.)
 Liquirizia (*Glycyrrhiza glabra* L.)
 Lupinella (*Onobrychis viciifolia* Scop.)
 Lupino (*Lupinus* sp.)
 Moco (*Lathyrus cicera* L.)
 Pisello (*Pisum sativum* L.)
 Sulla (*Hedysarum coronarium* L.)
 Trifogli (*Trifolium* sp.)
 Soia (*Glycine max* L.)
 Veccia (*Vicia sativa* L.)
 Veccia villosa (*Vicia villosa* Roth)

Tabella 2

erba o altre piante da foraggio, investiti a colture leguminose, costituiti da terreni lasciati a riposo o combinazione di tali impieghi;

- la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante da foraggio o a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso), o per una parte significativa del ciclo colture, o combinazione di tali impieghi.

La modalità più ricorrente nel nostro territorio per ottemperare all'obbligo delle aree di interesse ecologico è la coltivazione di **azotofissatrici** (elenco *tabella 2*). In proposito ricordiamo che dal 2018 (Reg. UE n. 1155/2017) è stato vietato l'impiego di prodotti fitosanitari sulle colture azotofissatrici impiegate come EFA. Il divieto va dalla semina alla raccolta mentre è consentito negli altri periodi. Si precisa inoltre che il periodo vegetativo della coltura azotofissatrice deve andare dalla semina alla raccolta, quindi se sovesciata non completa il periodo vegetativo, mentre se è insilata lo completa. Inoltre sono stati ammessi i miscugli di colture azotofissatrici con altre specie a condizione che le azotofissatrici siano predominanti.

Un'altra modalità utilizzata per soddisfare l'obbligo delle Efa è il **terreno a riposo**. Per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda. Il periodo sale a sette mesi per i terreni a riposo coltivati con piante mellifere. Sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 30 giugno di ogni anno. Sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi: semina di specie mellifere e colture a perdere per la fauna; pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi. Inoltre non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari.

Non vengono molto utilizzati ai fini Efa gli elementi caratteristici del paesaggio, in quanto non sono stati ancora definiti sul piano grafico, perciò sono suscettibili di misurazioni errate.

■ Il terzo obbligo del greening consiste nella conservazione dei prati permanenti e dei pascoli.

Il Reg. 1307/2013 (art. 45) prevede che gli Stati membri devono assicurare che il rapporto tra "prati e pascoli permanenti" e la "superficie agricola totale" **non diminuisca in misura superiore al 5%**. In altre parole, gli Stati membri assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato e pascolo permanente. È stato quindi istituito il Registro dei Prati Permanenti (RPP) e messo a punto il procedimento di autorizzazione alla conversione dei prati permanenti in altri usi (Circolare Agea n. 35573 del 24 aprile 2018). Gli agricoltori devono solo fare un po' di attenzione e rispettare due obblighi: nelle "zone ecologicamente sensibili" non si possono convertire o arare i prati e pascoli permanenti; nelle "altre zone" gli agricoltori possono convertire i prati e pascoli permanenti, solo dopo l'autorizzazione di Agea. Infine si ricorda che il Reg. 2393/2017 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2018 le parcelle di terreno dichiarate a riposo per cinque anni di seguito diventano prato permanente. Per concludere il capitolo relativo al greening si ricorda che il mancato rispetto degli obblighi relativi al greening, oltre a far perdere il pagamento specifico, andrà ad intaccare anche gli altri pagamenti con una riduzione del 25%.

AIUTO SPECIFICO PER I GIOVANI AGRICOLTORI

Dal 2018 l'importo del pagamento è stato elevato al 50% del valore medio dei diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore. La durata dell'aiuto è sempre di 5 anni e la superficie massima su cui si calcola è di 90 ettari. Il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori è concesso alle persone giuridiche (es. società) solo se il giovane o i giovani che attribuiscono la qualifica alla persona giuridica nel primo anno di richiesta di premio continuano ad esercitare il potere di controllo effettivo della società in ogni anno successivo.

AIUTI ACCOPPIATI PIÙ GENEROSI PER BIETOLE, RISO E GRANO DURO

Con il decreto del Mipaft del 9 agosto 2018 sono stati incrementati gli aiuti accoppiati per **barbabietole da zucchero**, riso e grano duro. Per la barbabietola da zucchero il pagamento accoppiato passerà da 450 a circa 700 euro/ha per una superficie di circa 23 mila ettari. Anche i produttori di **riso** potranno contare su un aiuto accoppiato più generoso dell'attuale: salirà infatti dagli attuali 100 €/ha a 150 per una superficie di circa 230 mila ettari. L'aiuto accoppiato per il **grano duro** interessa le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. I produttori di tali aree potranno contare su un premio accoppiato di circa 100 euro/ha rispetto agli attuali 80, per una superficie di circa 820 mila ettari. Infine per l'ammissibilità agli aiuti accoppiati delle vacche da latte e nutrici, l'età minima al parto viene innalzata da 18 mesi a 20 mesi. Ovviamente sono confermati tutti gli aiuti accoppiati per le produzioni vegetali (**Fumento duro coltivato al centro-sud Italia, Cartamo, Soia coltivata al Nord, Proteaginoso coltivate nel centro Italia, Leguminose da granella ed erbai del Sud Italia, Riso, Barbabietola da zucchero, Pomodoro da industria, Olivo delle regioni Puglia, Calabria e Liguria, premio per le superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità Dop e Igp**) e per le produzioni animali (**Vacche da latte e Bufale, Vacche nutrici, bovini macellati**).

CONDIZIONALITÀ

È importante ricordare che per beneficiare degli aiuti comunitari della Pac e del Psr gli agricoltori devono rispettare le regole della "condizionalità": i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). Si tratta di regole fissate dall'Unione Europea, recepite a livello nazionale e regionale, che riguardano la tutela dell'ambiente, la sicurezza alimentare, la salute degli animali oltre a comprendere un elenco di buone tecniche agronomiche.

Il mancato rispetto della condizionalità comporta, a seconda della gravità dell'infrazione, la decurtazione o la perdita totale degli aiuti comunitari, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle relative disposizioni di legge. Per questi motivi è importante che tutti gli agricoltori conoscano bene a rispettinno le regole della condizionalità. È utile sottolineare che le infrazioni sono molto frequenti e spesso causa di danni gravi economici alle aziende interessate, in quanto possono determinare la decurtazione degli aiuti per più anni.

Le aziende possono trovare norme relative alla Condizionalità nel sito di Confagricoltura Veneto all'indirizzo <https://confagricoltura-veneto.it/altre-pubblicazioni/>.

Reflui zootecnici: divieti di spandimento nella stagione autunno-vernina



Si ricorda che nella stagione autunno-vernina si applicano i divieti di spandimento secondo le normative derivate dalla Direttiva Nitrati e dall'Accordo di Bacino Padano.

12 Si riportano di seguito i divieti sulla base delle due normative sopra descritte e si rimanda ai link sotto riportati per un approfondimento sul tema e per visualizzare i bollettini con le allerte:

1. Bollettino livelli di allerta pm10:

http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php

2. Bollettino agrometeo nitrati:

<http://www.arpa.veneto.it/bolagro/agrometeonitrati/nitrati.htm>

Provincia	Comuni interessati
Belluno	Belluno
Padova	Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Tribano, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana
Rovigo	Rovigo
Treviso	Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Conegliano, Mogliano Veneto, Montebelluna, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Treviso, Villorba, Zero Branco
Venezia	Chioggia, Marcon, Martellago, Mira, Quarto D'Altino, San Donà di Piave, Scorzè, Spinea, Venezia
Verona	Bussolengo, Buttapietra, Castel d'Azzano, Fumane, Grezzana, Lavagno, Mezzane di Sotto, Negrar, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Sommacampagna, Sona, Verona, Villafranca di Verona
Vicenza	Altavilla Vicentina, Arzignano, Bassano, Bolzano Vicentino, Brendola, Caldogno, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Quinto Vicentino, Sarego, Schio, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Zermeghedo

Tabella 1

1) BOLLETTINO DI ALLERTA PM10 E POSSIBILI DIVIETI SPANDIMENTO DAL 1° OTTOBRE AL 31 MARZO

Il Decreto Legislativo 155/2010 ha stabilito in 50 µg/m³ il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per il PM10, da non superare per più di 35 giorni l'anno.

In Veneto, a causa della somma degli effetti generati dalle diverse sorgenti di emissione in atmosfera e dalle condizioni atmosferiche di elevata stabilità e scarsa circolazione dei venti, si rilevano superamenti ripetuti del valore limite giornaliero per il PM10, soprattutto nel periodo invernale. Tali condizioni sono comuni a tutte le regioni del Bacino Padano, tra cui Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, che hanno siglato, insieme al Ministero dell'Ambiente, il Nuovo Accordo di Bacino Padano.

L'Accordo prevede l'applicazione di modalità di riduzione dei PM10 comuni a tutto il bacino ed ARPAV, dal 1° ottobre al 31 marzo, produce il **Bollettino livelli di allerta PM10** per individuare i giorni di allerta e predisporre le varie misure di divieto previste dall'Accordo. Sono previsti due livelli di allerta: il livello di allerta 1 si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero del PM10, mentre il livello di allerta 2 si attua con 10 giorni consecutivi di superamento di tale limite.

Nel momento in cui ARPAV individua il livello di "Allerta 1" si applicano i seguenti divieti specifici per il settore agricolo:

- divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.
- divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.

I comuni che sono obbligati a far rispettare questi obblighi e i comuni che hanno scelto volontariamente di adottare le misure dell'Accordo sono riportati sia nella *Tabella 1* che al link: <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-pm10>.

**2) BOLLETTINO AGROMETEEO NITRATI E TABELLE
DIVIETI DI SPANDIMENTO DAL 1° NOVEMBRE AL 28 FEBBRAIO**

In vista della fine del divieto assoluto di spandimento, si ripropongono le principali novità e scadenze del Terzo Programma Nitrati.

Si ricorda che dal 1 di novembre a fine febbraio è attivo il bollettino **Agrometeo Nitrati** che indica le condizioni meteorologiche favorevoli o non favorevoli per la sospensione del divieto di spandimento in Zona Vulnerabile per determinate tipologie di effluenti.

In particolare, la flessibilità concessa dal bollettino interessa le ZVN, e si applica a liquami, materiali ad essi assimilati e acque reflue per i mesi di novembre e febbraio, in terreni con presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, compresi i medicaia e cover crops, cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente, su terreni con presenza di residui colturali o in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata.

ZONA ORDINARIA	
Tipologia di materiale	Giorni divieto
Liquami e assimilati	60
Acque reflue	60
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata	60
Letami e assimilati	
Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 75/2010	
Letami bovino, ovicaprino e di equidi con sostanza secca ≥ 20%	
Ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5%	

Tabella 2

Per queste tipologie di effluenti e terreni è obbligatorio consultare il bollettino prima di organizzare lo spandimento nei mesi di novembre e febbraio.

Si riportano nella *Tabella 2-3* i divieti temporali di spandimento per le Zone Ordinarie e per le Zone Vulnerabili approvati con il Terzo Programma d'Azione. Restano confermati i divieti di spandimento in condizioni di terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, saturi d'acqua o con frane in atto.

ZONA VULNERABILE	
Tipologia di materiale	Giorni divieto
Liquami e assimilati; acque reflue	120
Liquami e assimilati; acque reflue in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicaia e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente, su terreni in presenza di residui colturali, in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata. NB: i giorni di sospensione del divieto saranno indicati da ARPAV attraverso il Bollettino Agrometeo Nitrati	90
Letami e assimilati	90
Letami bovino, ovicaprino e di equidi solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.	30
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata	120
Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. 75/2010 *	90
Ammendanti organici di cui al D. Lgs. 75/2010 con N totale ≤ 2,5%	30

* Sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

Tabella 3

Decreto semplificazioni: abolizione del SISTRI

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 12 dicembre scorso il Decreto Legge in materia di semplificazione e sostegno per cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Tra i punti più importanti del provvedimento è stata annunciata la soppressione del Sistris, il Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali istituito nel 2010 e mai entrato effettivamente in funzione. Il provvedimento, che dovrà poi essere convertito in legge, dispone, dal 1° gennaio 2019, l'abolizione sia del sistema di tracciabilità dei rifiuti, sia dell'obbligo di versamento dei

contributi SISTRI, garantendo la tracciabilità per mezzo dei tradizionali adempimenti ambientali (registro di carico e scarico, FIR e MUD). Si tratterebbe di un regime provvisorio destinato a durare sino all'introduzione di un nuovo sistema di tracciabilità gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente, previsto per la primavera del 2019.

Se tale misura dovesse essere confermata dalla legge di conversione, si tratterebbe, secondo Confagricoltura, di un'importante semplificazione per le imprese che in tutti questi anni hanno scontato le inefficienze e le criticità che hanno caratterizzato il sistema fin dal principio. Le numerose proroghe e i provvedimenti di modifica e integrazione, spesso contraddittori, hanno infatti reso la normativa caotica e talvolta inapplicabile, rischiando di mettere l'Italia non in regola con le disposizioni comunitarie e con l'obiettivo della tracciabilità dei rifiuti, da sempre condiviso dal mondo imprenditoriale. Auspichiamo che il futuro sistema sia chiaro, semplice ed economico, obiettivo che può essere raggiunto con un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza in fase di definizione del nuovo progetto e attraverso un periodo di sperimentazione, mai adottato in precedenza.



Bando ISI: confermati per il 2019 gli incentivi per le imprese agricole

Anche nel 2019 sarà riconfermato il bando ISI-INAIL che mette a disposizione delle aziende stanziamenti per finanziare e migliorare la sicurezza sul posto di lavoro.

Previsto quest'anno anche un aumento degli incentivi. Ammontano infatti a 370 milioni di euro le risorse che saranno destinate al finanziamento di varie tipologie di progetti già individuati nelle relazioni programmatiche dell'Istituto.

In particolare il fondo sarà utilizzato per finanziare i seguenti interventi:

- progetti relativi alla riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi;
- progetti di prevenzione nelle imprese con diversi profili di rischio operanti in tutti i settori merceologici e, in particolare, progetti i cui risultati hanno dimostrato una reale riduzione del rischio infortunistico e tecnopatico. Per tali interventi sono riservati 182 milioni;
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto per cui sono previsti 97.417.862 euro
- progetti innovativi di prevenzione relativi ad imprese di tutti i settori per identificati profili di rischio (risorse per 45 milioni);



- progetti di innovazione orientati alla prevenzione nelle micro e piccole imprese e in agricoltura.

Il bando offre quindi alle aziende un'opportunità per aggiornare i propri macchinari ed impianti e per incentivare i processi di ammodernamento con riflessi diretti sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori. Sarà nostra cura informare gli associati non appena sarà resa pubblica la data di apertura del bando e sarà possibile presentare domanda.

14 Assunzioni under 35: sgravi fino a 3 mila euro l'anno

I datori di lavoro privati che assumono giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di operai, impiegati o quadri, possono usufruire di uno sgravio contributivo fino a un massimo di 3.000 euro l'anno. L'incentivo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 con l'obiettivo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile e rappresenta una misura di tipo strutturale, ovvero senza scadenze temporali.

L'esonero spetta a condizione che l'assunzione riguardi giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato presso il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa. L'incentivo è valido sia per nuove assunzioni che per trasformazioni a tempo indeterminato

di contratti a termine. Dal 2021 l'incentivo sarà applicabile solo ai giovani di età inferiore ai 30 anni.

La misura dell'incentivo è pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti, ad esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di 3.000 euro annui, parametrati su base mensile, e per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

Restano esclusi dall'agevolazione i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, per i quali sono già previste aliquote previdenziali ridotte, e i rapporti di lavoro intermittente o a chiamata, anche se a tempo indeterminato.

L'agevolazione può essere riconosciuta però in caso di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che questi non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di mantenimento in servizio. In questo caso, l'incentivo ha un validità di 12 mesi, fermo restando il limite annuo dei 3.000 euro. Se l'assunzione riguarda un giovane che nei 6 mesi precedenti ha svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione, l'esonero è elevato nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti, per 36 mesi dalla data di assunzione e sempre nel limite di 3.000 euro su base annua.

L'esonero contributivo può essere riconosciuto, per l'eventuale periodo residuo, anche ad altri datori di lavoro che assumano lo stesso soggetto.



Incentivi alle imprese agricole per l'assunzione di **manodopera femminile**



Con Decreto interministeriale (Ministeri del Lavoro e dell'Economia) del 28 novembre 2018 sono stati individuati per l'anno 2019 i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.

Tra i settori individuati dal decreto è presente quello della agricoltura. Per tali settori si riconosce un'apposita agevolazione per l'assunzione di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

L'agevolazione consiste nello sgravio del 50% dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico del datore di lavoro, per un periodo pari a:

- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione), prorogabili fino a 18 in caso di trasformazione a tempo determinato;
- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

L'incentivo spetta nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (cd. regime "de minimis").

Perequazione delle **pensioni**

15

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto del 16 novembre 2018, ha determinato la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni all'1,1%. Pertanto dal 01/01/2019 gli assegni pensionistici subiranno una crescita di tale percentuale,

confermando di fatto le previsioni dello scorso anno. L'incremento sarà dell'1,1% sulle pensioni di importo fino ad euro 1522,26 e decrescerà per assegni di importo superiore.

Per maggiori informazioni rivolgersi al Patronato Enapa presso le sedi di Confagricoltura.

Lavoro nero: si rischia la doppia sanzione



Oltre alle sanzioni previste dalla normativa per il contrasto al lavoro nero, a chi utilizza manodopera non regolarizzata saranno contestate anche le nuove sanzioni previste a protezione del divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti.

A spiegarlo è una circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che precisa che la sanzione amministrativa per il lavoro nero è cumulabile con la sanzione per il pagamento delle retribuzioni in contanti.

In caso di accertamento dell'effettiva corresponsione in contanti delle retribuzioni è prevista una sanzione da 1.000 a 5.000€ per ogni giornata in cui è accertato il pagamento non tracciato.

In caso di lavoro nero retribuito con mezzi non tracciati, a tale sanzione si aggiunge quella relativa alla mancata comunicazione al centro per l'impiego che ammonta:

- Da 1.500€ a 9.500€ per ogni lavoratore irregolare in caso di utilizzo inferiore a 30 giorni di lavoro effettivo;
- Da 3.000€ a 18.000€ per ogni lavoratore irregolare in caso di utilizzo compreso tra 30 e 60 giorni di lavoro effettivo;

Da 6.000€ a 36.000€ per ogni lavoratore irregolare in caso di utilizzo superiore a 60 giorni di lavoro effettivo.

Fattura elettronica: dal 1° gennaio 2019 si parte

Com'è ormai noto, dal 1° gennaio 2019 tutte le imprese (anche quelle agricole, e a prescindere dalla dimensione) dovranno emettere tutte le fatture (sia ad aziende che a privati) in formato elettronico, al posto dei consueti documenti cartacei. Ne sono escluse solo le fatture nei confronti di soggetti esteri.

La fattura elettronica è un documento prodotto in un particolare formato digitale denominato XML; va trasmessa in via telematica esclusivamente al "Sistema di Interscambio" - SDI, gestito dall'Agenzia delle Entrate, che effettua una serie di controlli e la inoltra al destinatario, attraverso un apposito codice indicato nella fattura stessa ("codice destinatario", formato da 7 caratteri) o tramite l'indirizzo pec. La fattura elettronica va inoltre poi conservata in formato digitale. Una fattura emessa in forma cartacea, quindi, sarà priva di valore fiscale e considerata NON emessa (con sanzione dal 90% al 180% dell'imposta, con un minimo di € 500).

Al sistema SDI si può accedere tramite un soggetto abilitato (quali le Associazioni provinciali della Confagricoltura). A questo proposito, è necessario sottoscrivere un'apposita delega per l'Agenzia delle Entrate. Con questa delega, l'Associazione potrà, per conto dei propri Associati:

- emettere le fatture elettroniche e trasmetterle al SDI
- consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche nel SDI che ogni azienda riceve per gli acquisti
- effettuare il servizio di conservazione elettronica della fattura, per tutta la durata del periodo previsto per legge.

Le Associazioni provinciali di Confagricoltura, inoltre, per le aziende che lo richiedono, mettono a disposizione diverse tipologie di soluzioni informatiche per la gestione in proprio dell'emissione delle fatture elettroniche.

Di seguito riportiamo i primi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate su questo argomento:

Autofatture per omaggi: vanno emesse in formato elettronico ed inviate al Sistema di Interscambio.

Autofatture per passaggi interni (es.: da azienda agricola ad agriturismo): vanno emesse in formato elettronico ed inviate al Sistema di Interscambio SdI.

Fattura 2018 ricevuta nel 2019: L'obbligo della modalità elettronica decorre dalle fatture emesse dall'1.1.2019. Rileva pertanto la data di emissione della fattura. Di conseguenza, le fatture emesse e trasmesse nel 2018 in modalità cartacea e ricevute dall'acquirente nel 2019 non sono interessate dal nuovo obbligo. Tuttavia, nel 2019 una nota di variazione di una fattura ricevuta nel 2018 va emessa in modalità elettronica.

Fattura emessa in modalità cartacea: Il mancato utilizzo della fatturazione elettronica dall'1.1.2019 da parte del venditore determina l'impossibilità per l'acquirente, di detrarre l'IVA. Infatti, la fattura emessa con altre modalità è

considerata fiscalmente inesistente. L'acquirente deve pertanto attivarsi richiedendo al fornitore l'emissione della fattura elettronica tramite lo SdI e, qualora non la riceva, è tenuto a regolarizzare l'operazione, con l'emissione di un'autofattura.

Fattura differita: rimane la possibilità di emetterle, purché in formato elettronico.

Fattura a condomini: Il condominio, in quanto non titolare di partita IVA, va considerato quale "soggetto privato" e pertanto l'azienda che emette una fattura elettronica nei confronti dello stesso deve:

- indicare il codice fiscale del condominio;
- riportare quale "Codice destinatario" il codice convenzionale "0000000";
- inviare la fattura tramite SdI;
- consegnare al condominio, in formato analogico o elettronico, una copia della fattura elettronica trasmessa, nella quale va evidenziato che:
- trattasi di "copia";
- il documento fiscalmente valido è (esclusivamente) quello disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

Fattura a soggetti privati/contribuenti minimi/forfetari: Qualora la fattura elettronica sia emessa a soggetti non titolari di partita IVA (persone fisiche, condomini), enti non commerciali, contribuenti minimi / forfetari, si deve rilasciare una copia in formato analogico / elettronico. A tal fine il cliente può comunicare al fornitore il proprio indirizzo PEC per ricevere, tramite SdI, copia della fattura elettronica. Il cliente può comunque rinunciare alla copia della fattura e consultare la fattura elettronica nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

Fattura ricevuta per merce mai acquistata: Con l'introduzione dell'obbligo di fattura elettronica non ci sono nuove disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, chi riceve una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (ad esempio, via email, telefono, ecc.): non è possibile trasmettere nessun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione tramite il SdI.

16

